

## **Nota bene**

A far data **dal 23 dicembre 2015 è decaduto l'obbligo**, per i datori di lavoro, **di tenuta del registro infortuni**.

In particolare, il comma 4 dell'art. 21 del decreto D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 15, "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità", (Decreto attuativo del Jobs Act), pubblicato sulla G.U. del 23/09/2015, dispone che: "a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni". Poiché il decreto è entrato in vigore il 24 settembre 2015, l'abolizione del registro è effettiva dal 23 dicembre 2015.

A seguito di tale provvedimento **le ASL non effettueranno più la vidimazione dei registri infortuni**.

Per effetto della disposizione legislativa sopra indicata, non solo il datore di lavoro non sarà più tenuto ad istituire il registro, ma potrà anche omettere la sua conservazione che, prima della sua decadenza, era prevista per almeno quattro anni dall'ultima registrazione o dalla cessazione dell'attività.

Restano fermi i seguenti obblighi dei datori di lavoro:

- di comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, per via telematica;
- di rielaborare il documento di valutazione dei rischi e di aggiornare le misure di prevenzione, in caso di infortuni significativi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 81/2008.

Alla luce di quanto sopra, è quindi opportuno che il datore di lavoro mantenga un sistema di registrazione degli infortuni, per monitorare il fenomeno nella propria azienda, analizzare le cause del singolo evento e mettere in atto le misure di prevenzione adeguate.